



COMUNE DI PISA

-1-

DIREZIONE D-10

ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR
PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE VERDI

Indirizzo web: <http://www.comune.pisa.it> PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it

Spett. Operatore economico

START

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50 co.1 lett.b) del Dlgs 36/2023 INERENTE IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA TORRE GUELFA.

1. STAZIONE APPALTANTE

comune.pisa@postacert.toscana.it

2. TIPO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura di affidamento per la scelta del contraente è stata effettuata in virtù dell'art.50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023

3. OGGETTO DELLA RICHIESTA D'OFFERTA - DESCRIZIONE DELL'INCARICO

La richiesta di offerta ha per oggetto la PROGETTAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA TORRE GUELFA PER INSTALLAZIONE DI OPERA D'ARTE e COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.

La prestazione richiesta consiste nella progettazione strutturale fino all'ottenimento del miglioramento sismico per dare piena agibilità alla struttura, denominata Torre Guelfa, con funzione di ospitare l'installazione dell'opera d'arte - compreso la redazione delle relazioni geologiche e geotecniche (indagini e sondaggi sono esclusi dalla presente prestazione) e la redazione del piano di sicurezza e coordinamento delle opere citate.

Il PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ed il PROGETTO ESECUTIVO dovrà attuarsi in conformità all'articolo 41 e all'allegato I.7 del DLgs 36/2023 e alle eventuali ulteriori indicazioni integrative fornite dalla stazione appaltante.

Con la partecipazione alla presente procedura, il concorrente accetta senza riserva alcuna e dichiara la completezza di tutti i contenuti e degli elaborati, materialmente allegati ai documenti posti a base di gara, o dagli stessi richiamati.

Qualunque implementazione relativa a tali documenti di gara, compresi quelli che potranno riguardare le avanzate fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, anche su richieste formulate della Stazione Appaltante sarà compresa nelle attività oggetto della presente procedura e non darà luogo a compensazioni economiche ulteriori.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la suddivisione del progetto per lotti funzionali, se ciò sarà ritenuto funzionale al rispetto dei termini di realizzazione dell'intervento imposti dal finanziamento in parola.

I livelli di progettazione da porre a base di gara per l'esecuzione dei lavori dovranno essere redatti secondo le prescrizioni indicate all'art. 41 e allegato I.7 del DLgs. 36/2023 e s.m.i., nonché secondo tutte le leggi

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
Riproduzione di un documento digitale firmato
Protocollo N. 0086301/2025 del 18/07/2025
Firmatario: [Firma illeggibile]

e le norme di settore. I contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici.

Le prestazioni sono così riassumibili:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Esecuzione delle attività e redazione degli elaborati di cui all'art. 41 e all'allegato I.7

SEZIONE II del DLgs 36/2023

PROGETTO ESECUTIVO

Esecuzione delle attività e redazione degli elaborati di cui all'art. 41 e all'allegato I.7 SEZIONE III del DLgs 36/2023

Per tutto quanto non inserito, le specifiche tecniche, modalità di esecuzione, o altri dettagli non esplicitamente menzionati nella presente richiesta di preventivo, sono da considerarsi regolati da quanto stabilito nel capitolato.

4.IMPORTO

L'importo del compenso professionale la progettazione a basa di gara ammonta ad € 65.638,01.

L'importo è stato determinato ai sensi dell'art. 41 e dell'allegato I.13 del DLgs 36/2023 utilizzando il decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e smi " (in seguito: D.M. 17.6.2016) e dell'allegato I.13 al DLgs 36/2023, come dettagliatamente descritto nell'allegato progettazione_CORRISPETTIVI.

L'importo del compenso è da ritenersi comprensivo di spese, noleggi e quant'altro necessario per fornire la prestazione professionale richiesta, esclusi contributi CNPAIA 4% e IVA 22%.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 così come novellato dal D.lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

L'importo stimato è a vacazione.

Nel caso in cui si rilevino prestazioni che interferiscono e che sono consequenziali alle attività di cui sopra l'appaltatore, vista la specificità dei servizi resi dovrà garantire la propria disponibilità alla realizzazione di prestazioni aggiuntive ai fini del raggiungimento dell'esecuzione del contratto secondo il principio di risultato di cui al comma 1 del D.lgs. 36/2023.

5. TERMINE PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Per la redazione della progettazione vengono prescritti i seguenti termini:

- PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA: 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'affidamento anche in formale pendenza di contratto, comprensivi dei tempi di verifica del progetto.

Il termine di cui sopra potrà essere interrotto per il tempo necessario all'ottenimento dei pareri degli Enti preposti. Il termine per la progettazione comprende anche i termini per l'adeguamento del progetto alle indicazioni della eventuale Conferenza di Servizi o prescrizioni pervenute nel corso dell'acquisizione di pareri/autorizzazioni.

- PROGETTO ESECUTIVO: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica e dalla relativa comunicazione.

Per l'avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si farà riferimento alle date di ricezione delle comunicazioni sopra riportate da parte dell'Appaltatore, adeguatamente dimostrabili (es.

PEC).

I termini indicati potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte del Comune, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC) da una delle parti.

Si specifica che i termini indicati per la redazione della progettazione non comprendono:

i tempi necessari all'espletamento della eventuale Conferenza dei Servizi sul progetto o all'ottenimento

di pareri/autorizzazioni comunque denominati;

i tempi di validazione del progetto esecutivo;

i termini connessi all'acquisizione di accordi e pareri informali da parte degli Enti di Controllo e per la presentazione informale del progetto agli stessi nonché i termini connessi alla verifica in itinere del progetto con il Comune di Pisa.

I termini di cui al presente articolo sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna al Comune o altra Autorità Pubblica o Ente Privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere dall'emissione di questo o dalla scadenza del termine per il silenzio assenso qualora previsto dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni; di tale differimento verrà redatta annotazione scritta.

Nel caso in cui, nel corso delle attività progettuali, si dovessero riscontrare tempistiche che non consentano all'amministrazione di rispettare il termine.

Se ciò dovesse verificarsi, il corrispettivo relativo a tale prestazione non verrà pertanto riconosciuto e verrà implementato delle eventuali prestazioni ad oggi non previste.

6. PENALI

In caso di mancato rispetto del termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione del servizio, per ogni giorno di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

La penale si applica a ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto:

alla data prevista di consegna degli elaborati relativamente alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ed al progetto esecutivo da parte dei progettisti al Comune;

alla data prevista di consegna del progetto di fattibilità tecnico economica corretto secondo le indicazioni ricevute in sede di Conferenza dei Servizi;

alla data prevista di consegna del progetto esecutivo in seguito alle modifiche derivanti dalla validazione; ai termini di consegna definiti dalla normativa vigente di qualsiasi documento/elaborato ecc...

Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato adempimento degli obblighi indicati al precedente Articolo 5 (Obblighi previsti per gli appalti finanziati con PNRR) comporta l'applicazione di una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 20% (venti per cento) dell'ammontare del corrispettivo professionale (come di seguito meglio specificato), il Comune provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dal Comune o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Comune stesso debba sostenere per cause imputabili al Soggetto Esecutore.

Il GRUPPO provvederà a contestare il ritardato adempimento al Soggetto Esecutore e ad applicare la penale ove venga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità del ritardo al Soggetto Esecutore.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili al Soggetto Esecutore.

7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.nmm.ii .

- I soggetti costituenti la società si impegnano a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa a tali dati.
-3- Qualora l'impresa aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. Nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti.

Le parti del presente contratto assumono gli obblighi relativi alla c.d. "Fattura elettronica" derivanti dall'applicazione dell'art.25 del decreto legge 24 aprile 2014 n.66, convertito in legge dalla legge 23 giugno 2014 n.89, e del D.M. 3 aprile 2013 n.55. L'invio al Comune della fattura elettronica dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; l'Appaltatore deve necessariamente indicare il seguente "codice univoco ufficio": UF5YHL.

8. CAUZIONE DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l'affidatario costituisce una garanzia definitiva nelle modalità stabilite dall'art. 53 co.4 del D.lgs 36/2023. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario.

9. OBBLIGHI ASSICURATIVI

All'atto della stipulazione del contratto, l'Affidatario trasmette al Comune copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale.

La polizza dovrà essere prestata per i massimali non inferiori al 10% dell'importo dei lavori con il limite di 1.000.000,00 € (un milione/00) ed avente durata di 24 mesi. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede **espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti**.

Qualora l'Affidatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, co. 148 della L. 124/2017.

10. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'Affidatario, l'incarico di cui al titolo deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili.

In particolare i **ruoli professionali minimi** sono i seguenti:

- Aver svolto, nel quinquennio antecedente il presente avviso, **servizi similari** di importo complessivo non inferiore a quello della gara in oggetto

Ove il requisito delle figure professionali minime necessarie non fosse posseduto singolarmente, l'operatore dovrà costituire idoneo raggruppamento temporaneo.

Per le società di cui all'art. 65 o 66 del Codice: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).

Le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono inoltre essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 66 del D. LGS. 36/2023, nonché agli art. 2-3-5 del decreto MIT 2.12.2016 n. 263.

L'Amministrazione procederà a verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in capo all'aggiudicatario.

11. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono i **motivi di esclusione di cui agli art. 94,95, 96, 97, 98 del D.Lgs n. 36/2023** e ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli **obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità** di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici **che occupano oltre cinquanta dipendenti**, nel caso **di omessa produzione**, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo **rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

GRUPPI DI OPERATORI ECONOMICI (rtoe, geie, consorzi ordinari).

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei gruppi di operatori economici rispetto a quella risultante dalla dichiarazione prodotta nell'istanza di partecipazione.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 02/12/2016 n. 263 è comunque obbligatoria la presenza nel raggruppamento di un giovane professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni.

In caso di gruppo di operatori economici non ancora costituito indicato nell'istanza di partecipazione dovrà essere presentata la dichiarazione d'impegno alla costituzione formale del gruppo, con indicazione delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli O.E. (dovrà essere indicato anche il giovane professionista e il geologo).

11.1 self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

12. INTERESSE TRANSFRONTALIERO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, c. 2 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante e prima di procedere ad un eventuale affidamento diretto, ha verificato che l'appalto in questione non ha un interesse transfrontaliero, in ragione del suo valore stimato e dell'ubicazione dei lavori in un luogo non idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;

13. SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi compresi nel contratto.

Nel caso in cui l'affidatario intenda subappaltare, all'atto dell'offerta dovrà tassativamente indicare i servizi o parte di servizi che si intende subappaltare.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art 119 del D. Lgs. 36/2023.

14. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avviene mediante affidamento diretto per via della piattaforma telematica START con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del Codice.

L'affidamento dell'incarico avverrà con determinazione dirigenziale; l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere a nessun affidamento del servizio, intendendo che la richiesta di offerta avviene nell'ambito di una indagine di mercato al solo scopo di individuare il miglior offerente.

Resta fermo che l'invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

"Documentazione amministrativa"

"Offerta Economica"

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

16. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa il RUP procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche [e dell'offerta tempo], secondo i criteri e le modalità descritte nella presente lettera di invito e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione dell'aggiudicatario.

Si precisa che la Stazione Appaltante prenderà in considerazione il ribasso offerto dal concorrente considerando i primi due decimali indicati e che nel calcolo delle medie non si procederà ad alcun arrotondamento.

La facoltà della stazione di non procedere all'affidamento qualora l'offerta risulti non conveniente o idonea in relazione all'oggetto della prestazione o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella presente richiesta per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione concedente. Il contratto sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva del servizio.

17. COMPROVA REQUISITI

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla [Delibera 262/2023](#), permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del

COMUNE DI PISA
 Comune di Pisa
Riproduzione di un documento digitale firmato
 Protocollo N. 00866301/2025 del 18/07/2025
 Filiale: PISA - C.A.P. 56100
 20

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito della

disciplina sul trattamento dei dati personali. I dati relativi alla presente procedura vengono acquisiti tramite la piattaforma regionale START - Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d'ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR il Comune di Pisa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito "Titolare"), intende fornirle, in quanto "interessato" dal trattamento, le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111.

Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv.to Veronica Malfatti, Funzionario presso l'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, tel: 050 910354, e-mail: privacy@comune.pisa.it oppure v.malfatti@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (per quale scopo si trattano i dati personali e perché è consentito trattarli)

Il Comune di Pisa, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei dati personali da Lei forniti al momento dell'invio di domande di partecipazione a procedure di scelta del contraente o della presentazione di manifestazioni di interesse, o all'atto della stipula di contratti con l'Ente o dell'assunzione di incarichi di collaborazione autonoma a qualunque titolo con il Comune .

In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta del contraente e/o a procedure comparative

b) accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di 5858 regolamento per poter contrarre con la pubblica amministrazione (dati giudiziari, verifica eventuali situazioni di incompatibilità, verifica regolarità fiscale, verifica regolarità contributiva, certificazioni antimafia);

c) pagamento di corrispettivi delle prestazioni rese in favore dell'Ente a qualunque titolo (dati finanziari); La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell'interesse pubblico di cui è investito il Comune di Pisa, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016, cui si unisce, per la stipula dei contratti, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed Interessato ai sensi dell'art. 6, lett b) dello stesso Reg.UE 679/2016.

In particolare le norme di legge che costituiscono la base giuridica di questo trattamento sono: R.D. 2240/1923, il D.Lgs 165/2001 e ss. mm e ii; il D. Lgs 196/2003 e ss.mm e ii; il D.Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii; art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, Regolamenti dell'ente in materia di gare, contratti, patrimonio, incarichi di lavoro autonomo, contabilità.

PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL GDPR

Per le finalità di trattamento sopra indicate il Comune di Pisa potrà trattare categorie dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'Articolo 10 del Regolamento. Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati è consentito ai sensi dell'art.2 octies, comma 3, lett.c), h) i) del D.lgs 196/2003 come integrato dal D.Lgs 101/2018.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (chi può conoscere i Suoi dati personali)

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
Riproduzione di un documento digitale firmato
Protocollo N. 0086301/2025 del 18/07/2025
Firmato digitalmente da PIAZZA D'AMORE

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:

1. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a: - altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale; - a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento - alle società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; - a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pisa è parte; - a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso ai documenti);
2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della:

- pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
- pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Pisa avviene su server ubicati all'interno dell'Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati)

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. In particolare i dati personali necessari per finalità di natura contabile saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice civile per la conservazione delle scritture contabili.

I restanti dati saranno conservati per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione e scarto della Soprintendenza regionale. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.

OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente, per formulare manifestazione di interesse, per stipulare contratti con l'Ente e assumere incarichi in favore dell'Ente.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'interessato ha diritto di richiedere al Comune di Pisa, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR. L'interessato ha altresì il diritto:
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorio del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l'apposito modello per l'esercizio dei diritti pubblicato

sulla pagina <https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html>) inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati ai seguenti indirizzi e-mail: v.malfatti@comune.pisa.it e privacy@comune.pisa.it pec: comune.pisa@postacert.toscana.it.

MEZZI DI TUTELA

L'interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR. Ai sensi dell'art.144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgere all'autorità Garante una mera segnalazione. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo: <https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html>

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 e 36 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante istanza da inoltrare tramite la piattaforma START, compatibilmente con le effettive funzionalità della Piattaforma di approvvigionamento digitale START in materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento, ovvero direttamente alla PEC della Stazione Appaltante, all'attenzione del RUP.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pisa, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In particolare, il concorrente è tenuto ad attestare in fase di gara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa con deliberazione di Giunta Comunale N. N. 152 del 20/06/2024, reperibile al seguente link: <https://www.comune.pisa.it/AmministrazioneTrasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codicedisciplinare-e-codice-di-comportamento>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, e ad adempiere a quanto previsto dagli articoli art.2, art.4 e art. 28 c.3 della deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 20/06/2024 e ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice.

25. RINVIO A CAPITOLATO E A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non inserito nella presente richiesta di preventivo, le parti rinviano a quanto stabilito nel capitolato.

Per quanto non espressamente previsto dal Capitolato le parti rinviano a quanto in materia previsto dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di appalti.

26. RESPONSABILE DEL PROGETTO: Arch. Daniela Montanelli

Per eventuali chiarimenti sulla procedura contattare:

Dott.ssa Lara Soli 050.910852

Il Dirigente
Arch.Fabio Daole